

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

Il Dipartimento di Scienze giuridiche, di seguito denominato “Dipartimento”, istituito nell’Università degli Studi di Verona con Decreto Rettorale 1° marzo 2010, n. 647, ha adottato, su deliberazione del proprio Consiglio, il presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni del vigente ordinamento universitario e in particolare del D.R. 131/2010 (Regolamento Quadro di Funzionamento dei Dipartimenti), allo scopo di promuovere, coordinare e organizzare le attività di studio e di ricerca scientifica dei professori e dei ricercatori che vi afferiscono. Essi, condividendone liberamente il progetto scientifico-culturale complessivo, basato sugli ambiti tematici appartenenti ai settori scientifico-disciplinari dell’area delle scienze giuridiche (Area 12), indicati nel decreto istitutivo, si propongono di interagire con le altre aree disciplinari, in specie con l’area delle scienze economiche e aziendali, quella delle discipline storiche e letterarie, quella delle scienze sociologiche, psicologiche, mediche, in una prospettiva di studi e ricerche fortemente caratterizzati da integrazione e interdisciplinarietà, in ambito nazionale, europeo ed internazionale.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità del Dipartimento

1. Scopi del Dipartimento sono:

- a) promuovere l’attività di ricerca scientifica e coordinarne l’organizzazione, predisponendo ed organizzando le risorse umane e strumentali necessarie per tali attività nel rispetto dell’autonomia di ogni singolo docente o ricercatore e del suo diritto ad accedere, su base di iniziativa individuale o mediante la partecipazione a programmi di ricerca comune, ai finanziamenti per la ricerca;
- b) collaborare con le Facoltà, le Scuole di Specializzazione e le Scuole di Dottorato nell’ambito delle attività che a queste fanno capo;
- c) curare, limitatamente ai campi di propria competenza, lo svolgimento di attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi nei confronti di soggetti esterni all’Università;
- d) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Articolo 2

Obiettivi specifici del Dipartimento

Il Dipartimento, nell’ambito della propria autonomia amministrativa, finanziaria, contabile, negoziale e patrimoniale, anche tramite le Sezioni e i Centri di ricerca in cui eventualmente si articola, si propone in particolare di:

- a) garantire ai professori e ai ricercatori che vi afferiscono il sostegno economico e le strutture operative necessari allo svolgimento ottimale dei loro studi e delle loro

ricerche, nei limiti del bilancio e secondo criteri di equa ripartizione, fermi restando la loro libertà di ricerca e il diritto ad accedere direttamente ai relativi finanziamenti;

- b) sostenere la partecipazione dei propri professori e ricercatori a progetti di ricerca locali, nazionali, europei ed internazionali;
- c) promuovere ed attivare, limitatamente agli ambiti di propria competenza, collaborazioni con soggetti pubblici e privati, in specie con altre Università e istituzioni scientifiche nazionali e straniere, anche con la stipulazione di contratti e l'attivazione di consorzi e convenzioni finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca e consulenza, curandone e coordinandone i relativi adempimenti;
- d) divulgare i risultati delle ricerche dei propri afferenti, in specie organizzando e concorrendo all'organizzazione di seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, anche in collaborazione con altre strutture italiane e straniere;
- e) provvedere alla pubblicazione dei risultati delle ricerche dei propri afferenti, nei limiti delle risorse disponibili, avvalendosi in particolare di una collana editoriale dedicata;
- f) favorire, per quanto di competenza, l'attivazione di dottorati internazionali nell'ambito delle Scuole di dottorato;
- g) diffondere tra gli studiosi e i ricercatori italiani e stranieri la conoscenza del materiale bibliografico e documentale di cui dispone il Dipartimento, al fine di facilitare ricerche, scambi culturali e collaborazioni scientifiche.

Articolo 3

Composizione del Dipartimento

1. Fanno parte del Dipartimento:

- a) i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori che hanno espresso formale opzione di afferenza al Dipartimento;
- b) il personale tecnico ed amministrativo assegnato al Dipartimento;
- c) qualora il Dipartimento sia chiamato a svolgere la funzione di sede amministrativa per conto di una o più Scuole di Dottorato, il personale tecnico ed amministrativo a queste assegnato.

Articolo 4

Afferenza al Dipartimento

1. Quanti ne hanno titolo devono presentare apposita domanda di afferenza al Rettore ed al Direttore del Dipartimento, di norma almeno tre mesi prima dell'inizio dell'anno accademico. Nel caso di passaggio da altro Dipartimento, i docenti dovranno anche dare comunicazione al Dipartimento di provenienza.
2. L'afferenza è disposta con decreto del Rettore, previa acquisizione del parere del Consiglio del Dipartimento.
3. L'afferenza al Dipartimento cessa con il trasferimento del docente o ricercatore ad altro Dipartimento o ad altro Ateneo.

4. Qualora il Dipartimento partecipi alla Scuola di Dottorato con altri Dipartimenti, ai fini della partecipazione agli Organi Collegiali, gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca sono considerati appartenenti al Dipartimento di Scienze Giuridiche se avranno espresso, con comunicazione inviata al Direttore, la loro adesione al Dipartimento stesso; l'appartenenza cessa al momento della discussione con esito positivo della tesi di dottorato.

Articolo 5

Accesso alle sedi e uso delle relative risorse strumentali

1. L'accesso alle sedi e alle relative risorse strumentali è garantito ai componenti del Dipartimento, nonché agli iscritti ai dottorati di ricerca, agli assegnatari di borse di studio e di assegni di ricerca che fanno capo allo stesso.
2. Per le esigenze connesse alle loro attività di ricerca, possono accedere alle sedi e alle relative risorse strumentali i professori cessati dal servizio individuati dal Consiglio.
3. L'accesso alle sedi e alle relative risorse strumentali può essere consentito a ricercatori e studiosi italiani e stranieri che, impegnati in attività istituzionali, ne facciano apposita richiesta al Direttore.
4. In tutti gli altri casi, l'accesso alle sedi e alle relative risorse strumentali è soggetto ad autorizzazione del Direttore, su proposta di un docente, ovvero su richiesta motivata dell'interessato e, se studente, del referente scientifico dello stesso.

TITOLO II

SEDI, ORGANI E STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO

Articolo 6

Sedi

Il Dipartimento ha sede in Via Carlo Montanari n. 9 e in Via dell'Artigliere n. 19 a Verona.

Articolo 7

Organi del dipartimento

Sono Organi del Dipartimento:

1. il Consiglio di Dipartimento;
2. il Direttore;
3. la Giunta di Dipartimento.

CAPO I
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Articolo 8

Composizione del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dal Segretario Amministrativo di Dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza degli iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca di cui all'art. 4, comma 4. Partecipa inoltre una rappresentanza degli assegnisti di ricerca.
2. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento è pari ad un quinto del numero dei professori di ruolo e dei ricercatori afferenti al Dipartimento. I rappresentanti durano in carica tre anni.
3. Il Segretario Amministrativo del Dipartimento partecipa alle riunioni anche con funzioni di segretario verbalizzante.
4. La rappresentanza degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca di cui all'art. 4, comma 4, è costituita da tre membri. I rappresentanti durano in carica due anni.

Articolo 9

Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) detta criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per la ricerca e per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali in dotazione, applicando le metodologie di ripartizione e di assegnazione delle diverse categorie di fondi che l'Ateneo utilizza per la ripartizione e l'assegnazione delle risorse tra i Dipartimenti e nel rispetto di specifiche assegnazioni a singoli, a Sezioni o a gruppi di ricerca delle risorse economiche e umane eventualmente loro assegnate dagli Organi Collegiali di Ateneo sulla base di valutazioni di meriti scientifici;
 - b) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo predisposti annualmente dal Direttore con l'assistenza del Segretario Amministrativo;
 - c) approva il programma annuale dell'attività di ricerca e ogni altro documento di sintesi, sia previsionale che consuntivo, finalizzato alla valutazione dell'attività del Dipartimento, secondo quanto disposto dal Senato Accademico sulla base delle indicazioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
 - d) approva le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico-amministrativo e di spazi per la realizzazione delle attività istituzionali del Dipartimento;
 - e) delibera, ai sensi del Titolo IV del presente Regolamento, l'istituzione e/o la disattivazione di Sezioni, Centri di Ricerca o altre eventuali strutture all'interno del Dipartimento, nominandone i coordinatori;
 - f) propone al Senato Accademico l'istituzione di Centri Interdipartimentali di Ricerca da realizzarsi in concorso con altri Dipartimenti o strutture decentrate dell'Università di Verona o di altra Università italiana o straniera o altre istituzioni a

carattere scientifico;

g) approva i contratti e le convenzioni di ricerca e di consulenza nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità e propone quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione; propone convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie (art. 27 DPR 382/1980);

h) approva, di concerto con la/le Scuola/e di Dottorato a cui aderisce, la richiesta di istituzione di Dottorati di ricerca con sede amministrativa presso lo stesso Dipartimento o l'adesione a Dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso altro Ateneo o altra struttura del medesimo Ateneo, nonché il rinnovo dell'istituzione o dell'adesione per i successivi cicli, ed esprime parere sulle relative convenzioni;

i) approva le relazioni annuali relative all'attività di ricerca svolta dai titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca;

l) contribuisce alla programmazione degli organici di Ateneo sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca articolato per settori scientifico disciplinari attraverso pareri e proposte relativamente a posti di ruolo, che comunica agli organi e alle strutture competenti per le delibere di merito;

m) esprime alle strutture competenti per il coordinamento delle attività didattiche parere circa:

1. la programmazione e l'utilizzazione delle risorse didattiche;

2. il conferimento di affidamenti, supplenze e contratti d'insegnamento relativamente ai Corsi di laurea;

n) esprime parere motivato sulle domande di afferenza;

o) delibera l'eventuale costituzione di Commissioni, definendone finalità e funzioni e nominandone i membri

p) svolge tutti gli altri compiti che gli sono attribuiti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo.

2. Il Consiglio può delegare alla Giunta l'esercizio di specifiche competenze. Il Consiglio può, inoltre, delegare alla Giunta l'esecuzione di spese contenute in un limite di importo unitario prefissato. La delega ha durata massima di un anno.

3. Le delibere di cui alle lettere e), limitatamente all'istituzione e/o disattivazione di Sezioni e nomina dei relativi coordinatori, f) ed n), sono assunte a maggioranza dei componenti.

Articolo 10

Delibere limitate ad alcuni componenti del Consiglio

1. Fatta eccezione per le attribuzioni di cui alla lettera l) del precedente articolo 9, le delibere che riguardino i soli professori di prima fascia o i professori di seconda fascia o i ricercatori sono adottate dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

2. Le delibere di cui alle lettere i), l) ed m) del precedente articolo 9, sono adottate dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai soli professori e ricercatori.

Articolo 11

Commissioni

1. Il Consiglio può deliberare l'istituzione di Commissioni, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, per materie e obiettivi specifici.
2. La composizione e le competenze delle Commissioni, come pure le disposizioni necessarie ad assicurarne il regolare funzionamento, sono stabilite nella delibera istitutiva.

Articolo 12

Calendario delle riunioni del Consiglio e modalità di convocazione e riunione

1. Il calendario delle riunioni ordinarie del Consiglio è deliberato annualmente dallo stesso, su proposta del Direttore, che può modificarlo e integrarlo per motivate esigenze istituzionali, ed è affisso all'Albo del Dipartimento, sito nella sede di Via dell'Artigliere, n. 19.
2. La convocazione avviene per iscritto almeno cinque giorni prima della seduta, salvo in caso di convocazione urgente decisa dal Direttore, da effettuarsi almeno tre giorni prima. La convocazione è comunicata a ciascun componente del Consiglio a mezzo lettera o posta elettronica.
3. Il Consiglio è convocato dal Direttore. La convocazione reca l'ordine del giorno stabilito dal Direttore, la cui eventuale integrazione, qualora venga comunicata nelle quarantotto ore precedenti la riunione, deve essere approvata dal Consiglio all'inizio della seduta cui si riferisce. Le convocazioni e le eventuali integrazioni all'ordine del giorno, oltre che comunicate, devono anche essere affisse all'Albo del Dipartimento, sito nella sede di Via dell'Artigliere, n.19.
4. Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano anche in caso di convocazione a richiesta di almeno un quinto dei componenti del Consiglio e di convocazioni in via telematica.
5. Ciascun componente del Consiglio può proporre che un argomento sia iscritto all'ordine del giorno di una riunione non avente carattere d'urgenza; la proposta scritta e l'eventuale documentazione che la correda devono pervenire al Direttore almeno sei giorni prima della data prevista per la riunione. Il Direttore, qualora lo ritenga necessario, può domandare al proponente di fornire documenti e di acquisire adesioni; se decide di non iscrivere l'argomento proposto all'ordine del giorno, deve darne comunicazione scritta all'interessato prima della riunione e deve informarne il Consiglio all'inizio della riunione immediatamente successiva al ricevimento della proposta.
6. Un argomento deve essere iscritto all'ordine del giorno, qualora lo richieda almeno un quinto dei componenti del Consiglio. La richiesta soggiace alle modalità di presentazione stabilite nel comma precedente.
7. I documenti necessari per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle riunioni consiliari, sono posti dal Direttore a disposizione degli aventi diritto, per la consultazione, contestualmente all'invio delle relative convocazioni.

Articolo 13

Soggetti ammessi alle riunioni del Consiglio

1. All'inizio di ogni riunione del Consiglio, il Direttore comunica l'eventuale presenza di soggetti estranei, da lui invitati ad intervenire alla seduta per la discussione di specifici argomenti all'ordine del giorno. A tali soggetti è consentito intervenire anche in videoconferenza ovvero in diretta telefonica vivavoce; essi non assistono alle deliberazioni consiliari e non votano.
2. Il Consiglio può deliberare, previa richiesta di un suo componente, di ammettere l'intervento ad una sua riunione di soggetti estranei, per la discussione di specifici argomenti all'ordine del giorno. A tali soggetti è consentito intervenire anche in videoconferenza ovvero in diretta telefonica vivavoce, previa identificazione; non assistono alle deliberazioni consiliari e non votano.

Articolo 14

Validità delle riunioni del Consiglio

1. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Direttore o dal Direttore Vicario.
2. La riunione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio. Nel computo per la determinazione della maggioranza non si tiene conto di coloro che hanno comunicato l'assenza. Nelle riunioni convocate in via telematica, le comunicazioni di assenza non pervenute prima dell'inizio della riunione sono considerate assenze ingiustificate.
3. L'eventuale impedimento a partecipare alle riunioni del Consiglio deve essere comunicato in forma scritta, anche mediante posta elettronica, prima delle riunioni medesime.
4. La verifica del numero legale, durante la riunione, può essere disposta in ogni momento dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente.
5. In ogni caso, la riunione non è valida in assenza del Direttore o del Direttore Vicario. Parimenti, deve essere garantita la presenza di un Segretario verbalizzante.
6. Nessuno può prendere parte al voto, né partecipare alla discussione collegiale, su questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino il coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado. Tutti sono tenuti al dovere di astensione, nei casi previsti dalle norme vigenti.

Articolo 15

Modalità di votazione in Consiglio

1. Il Consiglio, di norma, delibera a scrutinio palese, per alzata di mano dei componenti.
2. Nel caso di riunioni telematiche, nella convocazione devono essere chiaramente indicati il giorno, l'orario di inizio e di fine della riunione telematica, l'ordine del giorno e la modalità di inoltro del voto/parere da parte dei partecipanti alla riunione che potrà avvenire secondo le modalità indicate dal Presidente. Dalla documentazione inviata ai componenti deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare. Sarà ritenuto valido il parere/voto dei partecipanti inviato unicamente nell'intervallo temporale compreso tra l'ora di inizio e di fine della riunione telematica. La risposta

deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine viene considerata come assenza. I componenti possono aggiungere al voto eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione. Le decisioni adottate nella riunione telematica hanno effetto immediato. Al termine della seduta telematica il Presidente invia l'esito della seduta o tramite la funzione "rispondi a tutti" o come diversamente indicato dal Presidente. Il verbale della riunione telematica sarà posto in approvazione nell'adunanza successiva.

Articolo 16

Verbalizzazione delle riunioni del Consiglio

1. I verbali delle riunioni consiliari devono contenere per ogni singolo argomento la relazione del Direttore o di altro componente da lui delegato, i termini essenziali della discussione, la delibera adottata, per esteso, con i risultati della relativa votazione.
2. Il componente che intende far iscrivere a verbale una propria dichiarazione, deve richiederlo seduta stante.
3. L'intero verbale o singole parti di esso possono essere redatti e approvati seduta stante.
4. In caso di approvazione successiva del verbale, le relative bozze devono essere inviate a tutti i componenti almeno tre giorni prima della riunione in cui dovrà essere sottoposto al Consiglio.
5. Le astensioni e i voti contrari all'approvazione di un processo verbale del Consiglio vengono verbalizzati in forma anonima; astenuti e contrari possono sempre chiederne la verbalizzazione con indicazione nominativa.
6. Il verbale di ogni riunione deve essere sottoposto al Consiglio in quella immediatamente successiva, per l'approvazione da parte dei soli componenti che erano presenti; al termine della riunione, se approvato, deve essere reso pubblico. Copia di esso, conforme all'originale e in formato elettronico, viene inviata, a cura del Segretario del Dipartimento, a tutti i componenti.

CAPO II

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Articolo 17

Il Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i professori di prima fascia afferenti al Dipartimento ed è nominato con decreto del Rettore.
2. Il Direttore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto più di una volta consecutiva.
3. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Direttore assume la carica all'atto della nomina Rettorale e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di completamento del triennio.
4. La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con quella di Rettore, Preside di Facoltà e membro del Consiglio di Amministrazione. Qualora sia eletto Direttore

un professore a tempo definito, questi dovrà optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.

5. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia, la carica di Direttore del Dipartimento può essere affidata ad un professore di seconda fascia.

Articolo 18

Attribuzioni del Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio e cura l'esecuzione delle rispettive delibere.

2. In particolare egli, coadiuvato dalla Giunta, promuove le attività del Dipartimento e vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti, esercitando, in particolare, le seguenti attribuzioni:

a) predispone, con l'assistenza del Segretario Amministrativo, il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre, corredati da una dettagliata relazione, all'approvazione del Consiglio e da trasmettere al Consiglio di Amministrazione;

b) predispone il programma annuale dell'attività di ricerca ed ogni altro documento di sintesi, sia previsionale che consuntivo, finalizzato alla valutazione dell'attività del Dipartimento, tenendo presente quanto evidenziato dal Senato Accademico sulla base delle indicazioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo;

c) predispone le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico-amministrativo per la realizzazione delle attività istituzionali del Dipartimento, da inoltrare al Consiglio di Amministrazione;

d) si adopera per favorire l'acquisizione e la messa a disposizione del personale docente e ricercatore di tutti i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività di ricerca, dispone l'esecuzione di lavori e l'acquisto di strumenti e materiali necessari al fine del buon funzionamento del Dipartimento e dispone il pagamento delle relative fatture nel rispetto del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

e) assume per conto del Dipartimento tutti gli impegni e stipula i relativi contratti nel rispetto di quanto stabilito dalle norme contabili ed amministrative vigenti;

f) svolge ogni adempimento di legge in ottemperanza alle norme fiscali;

g) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. Il Direttore, tramite il Segretario del Dipartimento, verifica che le convocazioni recanti gli ordini del giorno delle riunioni, le bozze dei verbali delle riunioni, i verbali approvati dal Consiglio e ogni altro documento di cui il medesimo abbia deliberato la trasmissione, siano effettivamente pervenuti ai destinatari.

4. In casi straordinari di necessità e urgenza, il Direttore può adottare provvedimenti di spesa, contabili e di organizzazione rientranti nelle competenze del Consiglio o della Giunta. Tali provvedimenti devono essere sottoposti alla ratifica nella prima riunione successiva alla loro adozione:

- a) da parte del Consiglio, nel caso in cui costituiscano esercizio di competenze dello stesso non delegate alla Giunta;
- b) da parte della Giunta, nel caso in cui costituiscano esercizio di competenze assegnate alla stessa dal presente Regolamento o ad essa delegate dal Consiglio.

Articolo 19

Il Direttore Vicario del Dipartimento

1. Il Direttore all'atto della propria nomina, designa tra i professori di prima fascia o, in caso di impossibilità, tra i professori di seconda fascia, un Direttore Vicario che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza e, nell'ipotesi di anticipata cessazione del Direttore dalla carica, fino alla nomina del nuovo Direttore.
2. La designazione è comunicata al Rettore che provvede con proprio decreto alla nomina del Direttore Vicario.
3. Il Direttore, su conforme parere della Giunta, può delegare al Direttore Vicario l'esercizio continuativo di alcune sue funzioni, salvo quelle indicate alle lettere a), b), c) di cui al precedente art. 18, comma 2. La delega è conferita per iscritto ed è revocabile in ogni momento.

Articolo 20

Attribuzioni del Segretario del Dipartimento

1. Il Segretario del Dipartimento:
 - a) in attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio, sentita eventualmente la Giunta, cura l'attività amministrativa e contabile nel rispetto delle norme vigenti;
 - b) coadiuva ed assiste gli organi del Dipartimento nello svolgimento delle rispettive competenze, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle norme vigenti;
 - c) riferisce al Consiglio e alla Giunta sull'osservanza delle norme che disciplinano la gestione amministrativa e contabile del Dipartimento;
 - d) esercita tutte le altre attribuzioni che sono ad esso devolute dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo

CAPO III

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO

Articolo 21

Composizione della Giunta

1. La Giunta di Dipartimento è composta da due professori di prima fascia, da due professori di seconda fascia, da due ricercatori, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo presente nel Consiglio di Dipartimento e da un rappresentante degli studenti presente nel Consiglio di Dipartimento, eletti dal Consiglio. La sua

composizione è integrata dai Coordinatori delle Sezioni, ove costituite.

2. Della Giunta fanno parte il Direttore, che la presiede, e il Direttore Vicario. Il Segretario Amministrativo di Dipartimento partecipa alle sedute della Giunta con funzioni di Segretario verbalizzante.

3. Il rappresentante degli studenti partecipa alle sedute della Giunta con voto consultivo. Non partecipa alla discussione e alla deliberazione dei punti all'ordine del giorno che riguardano la programmazione dell'organico e il reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo.

4. La Giunta dura in carica tre anni accademici; i suoi membri non sono rieleggibili più di una volta consecutiva.

Articolo 22

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta coadiuva il Direttore del Dipartimento nelle funzioni di cui al precedente art 18, comma 2.

2. La Giunta inoltre svolge i seguenti compiti:

a) delibera sulle materie ad essa eventualmente delegate ai sensi dell'art. 9, comma 2;

b) esprime parere, su richiesta del Direttore, sulle delibere da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento;

c) esercita ogni altra attribuzione che le sia demandata dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti

Articolo 23

Disposizioni specifiche per l'elezione della Giunta

1. I membri della Giunta sono eletti a scrutinio segreto dalle rispettive componenti, dei professori di prima e seconda fascia, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo, afferenti al Dipartimento, con esclusione del Segretario del Dipartimento. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più anziano in ruolo.

2. In caso di dimissioni o di decadenza di un membro della Giunta, il Direttore, entro 20 giorni, convoca il Consiglio per l'elezione del nuovo membro, che resta in carica per il tempo rimanente del triennio accademico.

Articolo 24

Riunioni della Giunta

1. La Giunta è convocata per iscritto, anche mediante posta elettronica, dal Direttore o su richiesta della maggioranza dei componenti, ogni volta che l'uno o l'altra ne ravvisino la necessità; la Giunta deve essere di norma convocata quando sia stato o debba essere convocato il Consiglio. In questo caso la riunione della Giunta, pur potendo essere convocata per lo stesso giorno in cui è stata convocata la riunione del Consiglio, deve comunque svolgersi prima di quest'ultima riunione. L'ordine del giorno delle riunioni e gli atti della Giunta sono pubblici.

2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; nel

computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di coloro i quali abbiano giustificato la loro assenza.

3. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Direttore o, in caso di sua assenza, di chi presiede la riunione.

4. L'impedimento a partecipare alle riunioni deve essere comunicato in forma scritta, anche mediante posta elettronica, prima della riunione medesima.

5. È consentita la partecipazione e la votazione anche in videoconferenza ovvero in diretta telefonica vivavoce dei componenti che non sono presenti presso la sede di adunanza della Giunta.

6. Qualora il Consiglio deleghi alla Giunta l'esercizio di specifiche competenze e/o l'esecuzione di spese contenute in un limite di importo unitario prefissato dallo stesso, essa deve rendergliene conto, tramite il Direttore, anche con un dettagliato rapporto e/o rendiconto consuntivo, da presentare entro la scadenza annuale della delega cui lo stesso si riferisce.

TITOLO III
NORME ELETTORALI
CAPO I
ELEZIONI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Articolo 25

Elettorato attivo

1. Il corpo elettorale è composto dal Consiglio di Dipartimento nella composizione di cui all'art. 35, comma 1, dello Statuto.

Articolo 26

Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica, e nel caso di nuovo Dipartimento entro quindici giorni dall'attivazione, il decano dei professori di prima fascia del Dipartimento o in caso di impedimento chi lo segue in anzianità, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio del Dipartimento nel corso della quale si procederà alla elezione del Direttore per il successivo triennio.

2. La seduta del Consiglio, per la prima votazione, dovrà essere convocata per una data successiva di non meno di quindici giorni e non più di trenta giorni dall'invio, a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento, della lettera di convocazione.

3. Nella lettera di convocazione dovranno essere indicate anche le date o gli orari delle eventuali successive votazioni ai sensi dell'art. 34, comma 2, dello Statuto; tra la prima e la terza votazione non possono intercorrere più di sette giorni.

4. In caso di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione della seduta straordinaria del Consiglio dovrà essere disposta con le medesima modalità entro

quindici giorni dalla presa d'atto delle dimissioni del Direttore da parte del Consiglio di Dipartimento o dalla cessazione dalla carica per altre cause

5. Il decano dei professori di prima fascia del Dipartimento nomina, tra i componenti del Dipartimento, una commissione elettorale, da lui presieduta, composta complessivamente da tre membri che avrà il compito di sovrintendere alle operazioni di voto e di vagliare gli eventuali ricorsi.

6. Il decano convoca una seduta del Consiglio da tenersi almeno una settimana prima delle elezioni nel corso della quale avverrà la presentazione delle eventuali candidature e dei programmi per la direzione.

Articolo 27

Votazioni

1. Il Direttore è eletto, in prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

2. In caso di mancata elezione si procede, in seconda votazione, in base al criterio della maggioranza assoluta dei votanti e, in terza votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato, nella precedente votazione, il maggior numero di voti.

3. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

Articolo 28

Proclamazione dell'eletto e nomina

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza viene proclamato eletto dal decano dei professori di prima fascia del dipartimento con provvedimento che deve essere immediatamente comunicato al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina.

2. Il candidato eletto è nominato con decreto del Rettore.

CAPO II

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Articolo 29

La componente elettiva del Consiglio di Dipartimento

1. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento è pari ad un quinto del numero dei professori di ruolo e fuori ruolo e dei ricercatori afferenti al Dipartimento. I rappresentanti durano in carica tre anni.

2. La rappresentanza degli iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca di cui all'art. 4, comma 4, è costituita da tre membri. I rappresentanti durano in carica due anni e

decadono in ogni caso al momento della discussione con esito positivo della tesi di dottorato.

Articolo 30

Elettorato attivo e passivo

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo l'elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio nel Dipartimento alla data del provvedimento di cui al successivo art. 32, comma 1, ad eccezione del Segretario amministrativo del Dipartimento.
2. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca di cui all'art. 4, comma 4, l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli iscritti ai predetti corsi.

Articolo 31

Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo, il Direttore di Dipartimento convoca, tramite lettera inviata per posta o per mail, entro una data non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, una Assemblea Straordinaria del personale tecnico amministrativo del Dipartimento per procedere alla elezione dei rappresentanti del personale stesso per il successivo triennio. Nel caso di nuovo dipartimento la convocazione viene effettuata dal decano dei professori ordinari del dipartimento in una data che precede di almeno sette giorni l'elezione del direttore. Nel provvedimento di convocazione di tale Assemblea il Direttore di Dipartimento deve indicare il numero di rappresentanti da eleggere e tutte le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio e provvedere alla designazione di uno scrutatore, scelto tra i membri del Consiglio che non partecipano alle elezioni, che si affianchi al Segretario di Dipartimento e a lui stesso nello svolgimento delle operazioni di voto.
2. Ciascun elettore potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari ad un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere. Non sono ammesse deleghe.
3. Le stesse procedure dei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano per il rinnovo dei rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato.
4. Nel caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica di uno dei rappresentanti delle predette categorie, il Direttore di Dipartimento procederà alla sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti, secondo l'ordine di preferenze ottenute; nel caso ciò non sia possibile si procederà ad elezioni suppletive.
5. Se a seguito di variazioni nel corso del triennio, il numero dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo dovesse risultare inferiore di oltre il 10% alla proporzione di un quinto rispetto ai professori di ruolo e fuori ruolo e dei ricercatori afferenti al Dipartimento, si procederà all'integrazione secondo le modalità previste nel precedente comma 4.

TITOLO IV

ALTRE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO

Articolo 32

Centri dipartimentali e interdipartimentali di ricerca

1. Il Consiglio di Dipartimento delibera la costituzione di Centri dipartimentali e di Centri interdipartimentali di ricerca, in base alle proposte pervenute.
2. Ciascuna proposta di costituzione di un Centro dipartimentale o di un Centro interdipartimentale di ricerca, sottoposta al Consiglio di Dipartimento tramite il Direttore, deve illustrarne dettagliatamente:
 - a) le finalità che si intendono perseguire, per verificarne la coerenza con i fini istituzionali del Dipartimento;
 - b) le modalità di reperimento delle risorse finanziarie;
 - c) l'eventuale necessità di assegnazione di risorse strumentali, di personale tecnico-amministrativo e/o di strutture del Dipartimento.
3. Nella proposta di costituzione di un Centro dipartimentale di ricerca devono altresì essere indicati i componenti dell'eventuale Comitato scientifico e il Coordinatore del Centro, la cui nomina è deliberata dal Consiglio di Dipartimento.
4. I Coordinatori dei Centri dipartimentali di ricerca presentano annualmente al Consiglio di Dipartimento, tramite il Direttore, una relazione consuntiva dell'attività svolta.
5. Se i Centri dipartimentali di ricerca risultano destinatari di fondi di funzionamento dedicati, il Consiglio di Dipartimento stabilisce annualmente la quota percentuale da destinare al Dipartimento per garantire l'attività amministrativa e contabile dei Centri stessi. Se i Centri cessano la loro attività di ricerca, la quota percentuale resta nella disponibilità economica del Dipartimento.
6. Le proposte di costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca, da realizzarsi in concorso con altri dipartimenti o strutture decentrate dell'Università degli Studi di Verona o di altra Università italiana o straniera o altre istituzioni a carattere scientifico, devono contenere anche l'elenco dei proponenti; esse sono formulate al Senato Accademico con delibera assunta a maggioranza dei componenti del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 33

Biblioteca

La Biblioteca che ha sede presso il Dipartimento ripartisce il materiale bibliografico e documentale tra le due sedi dello stesso.

2. Le disposizioni per l'organizzazione e il suo funzionamento, compresi i criteri di ripartizione tra le due sedi del materiale bibliografico e documentale e delle attrezzature, sono stabilite in un apposito regolamento approvato dal Consiglio.

Articolo 34

Sezioni

1. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di articolarsi in Sezioni. Ciascuna proposta di istituzione di una Sezione, sottoposta al Consiglio tramite il Direttore, deve essere sottoscritta dai componenti del Dipartimento che dichiarano di volervi afferire e deve illustrare dettagliatamente il progetto scientifico-culturale che rende necessaria e conveniente l'articolazione richiesta, precisando i seguenti aspetti:

- a) affinità di area e/o di settore scientifico-disciplinare;
- b) condivisione di specifici interessi di ricerca tra i proponenti;
- c) stringenti esigenze logistiche.

2. Con il provvedimento di istituzione delle Sezioni, con apposita delibera, il Consiglio di Dipartimento:

- a) determina i criteri di afferenza alle Sezioni del personale docente e ricercatore;
- b) nomina i Coordinatori delle Sezioni che, a norma dell'art. 21, comma 1, avranno anche il compito di rappresentare la Sezione che li elegge nella Giunta di Dipartimento;
- c) assegna alle Sezioni le risorse finanziarie, di personale e di attrezzature necessarie al loro funzionamento, applicando le metodologie di ripartizione e di assegnazione delle diverse categorie di fondi che l'Ateneo utilizza per la ripartizione e l'assegnazione delle risorse tra i Dipartimenti e nel rispetto di specifiche destinazioni a singoli, a Sezioni o a gruppi di ricerca delle risorse economiche e umane eventualmente loro assegnate dagli Organi Collegiali di Ateneo sulla base di valutazione di meriti scientifici;
- d) definisce eventuali norme regolamentari specifiche atte a garantire l'efficiente funzionamento delle Sezioni e l'ordinato svolgimento dell'eventuale processo di disattivazione delle stesse.

3. Le Sezioni non hanno autonomia amministrativo-contabile né organi di governo propri.

4. La gestione amministrativa e contabile della Sezione è svolta dal Dipartimento secondo le regole e le procedure di cui al "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità".

3. Ogni proposta di disattivazione di una Sezione, sottoposta al Consiglio tramite il Direttore e sottoscritta dagli afferenti alla stessa che dichiarano di volervi procedere, deve indicarne dettagliatamente i motivi.

4. La proposta di disattivazione di una Sezione può essere presentata al Consiglio dal Direttore, qualora accerti il venir meno delle condizioni per un efficiente funzionamento della stessa. Il Direttore, sentiti tutti gli afferenti alla Sezione, propone altresì i modi e i tempi per il compimento del processo di disattivazione, al fine di consentire l'ordinata definizione di attività di ricerca prossime alla conclusione.

Articolo 35

Afferenza alle Sezioni

1. Ogni professore e ricercatore del Dipartimento può aderire ad una sola Sezione, senza che ciò precluda la possibilità di collaborare con altre Sezioni.

2. Gli iscritti ai dottorati di ricerca facenti capo alla Scuola di dottorato della Facoltà di Giurisprudenza possono aderire ad una sola Sezione, senza che ciò ne precluda le attività nell'ambito del Dipartimento; l'appartenenza alla Sezione cessa al momento

della discussione con esito positivo della tesi di dottorato. Tale disposizione si applica anche agli assegnatari di borse di studio e di assegni di ricerca che fanno capo al Dipartimento, fino alla scadenza, rispettivamente, delle borse e degli assegni.

3. Chiunque intende aderire ad una Sezione già istituita, deve farne richiesta scritta al Direttore, che decide in merito, sentiti i componenti della stessa circa la coerenza dell'afferenza in base ai criteri determinati dal Consiglio con il provvedimento istitutivo.

Articolo 36

Designazione e nomina del Coordinatore di Sezione

1. In ogni proposta di istituzione di una Sezione, viene contestualmente designato il Coordinatore della stessa tra i professori di prima fascia.
2. Il Coordinatore di Sezione dura in carica tre anni accademici e comunque fino al rinnovo della Giunta di Dipartimento, di cui è componente di diritto ai sensi del Regolamento quadro di funzionamento dei dipartimenti dell'Ateneo. Non può essere designato più di una volta consecutiva.
3. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia, la carica di Coordinatore di Sezione può essere affidata ad un professore di seconda fascia.
4. La designazione del Coordinatore di Sezione viene ratificata dal Consiglio, che lo nomina ai sensi del Regolamento quadro di funzionamento dei dipartimenti dell'Ateneo.

Articolo 37

Funzioni del Coordinatore di Sezione

1. Il Coordinatore, per contribuire all'efficiente funzionamento della Sezione:
 - a) vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio e della Giunta, delle direttive e degli ordini di servizio del Direttore, riguardanti espressamente la stessa;
 - b) convoca riunioni di tutti i suoi afferenti, allo scopo di promuovere e coordinare, in base alle esigenze delle attività di ricerca e della didattica della Sezione, l'utilizzo delle risorse economiche e strumentali, del personale tecnico e amministrativo, nonché degli spazi assegnati dal Consiglio, sulla base delle indicazioni dello stesso;
 - c) ne rappresenta le esigenze agli organi del Dipartimento;
 - d) riferisce una volta all'anno al Consiglio, previa riunione degli afferenti alla Sezione, sull'attività scientifica e didattica svolta e sul piano programmatico delle attività della stessa per l'anno successivo, al fine di giustificarne il mantenimento nel quadro del progetto scientifico-culturale che ne ha reso necessaria e conveniente l'istituzione.
2. Il Coordinatore, allo scopo di contribuire al buon funzionamento della Sezione, favorisce l'espressione democratica delle esigenze della Sezione in riunioni periodiche degli afferenti, nelle quali possano essere formulati pareri, proposte e documenti collegiali, che lo stesso è tenuto a presentare agli organi del Dipartimento.
3. Il Coordinatore:

- a) fissa l'ordine del giorno di ciascuna riunione, tenuto conto delle eventuali proposte dei singoli afferenti alla Sezione;
- b) convoca la riunione mediante comunicazione scritta, indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della stessa;
- c) trasmette la convocazione, anche a mezzo posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione;
- d) in caso di urgenza, può inviare la convocazione agli afferenti alla Sezione fino a tre giorni prima della data della riunione;
- e) si attiene alle ulteriori disposizioni del Regolamento quadro di funzionamento dei dipartimenti dell'Ateneo e alle specifiche disposizioni del presente Regolamento riguardanti la convocazione delle riunioni del Consiglio.

4. I pareri, le proposte e i documenti redatti collegialmente nel corso delle riunioni della Sezione, corredati dai nomi dei presenti e dal numero dei componenti favorevoli, dei contrari e degli astenuti, possono essere sottoscritti dai presenti. Ciascun componente può chiedere che nel documento di sintesi della riunione, redatto a cura del Coordinatore e trasmesso a tutti gli afferenti alla Sezione prima di essere inviato agli organi collegiali del Dipartimento tramite il Direttore dello stesso, vengano specificati la sua opinione e il suo nome. Il documento di sintesi della riunione, sottoscritto dal Coordinatore, non è considerato come processo verbale della stessa.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Modifiche e integrazioni del Regolamento

- 1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento possono essere modificate e integrate su proposta del Direttore o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio. Le proposte di modifica e di integrazione sono discusse nella seconda riunione del Consiglio successiva alla data di presentazione.
- 2. Le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento devono essere approvate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, dopo regolare convocazione senza carattere di urgenza.

Articolo 39

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle altre disposizioni dell'Ateneo, nonché a quelle regolamentari e legislative.